



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO  
Provincia di Matera

[www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

PEC: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it)



Città di Francesco Lomonaco

ORDINANZA SINDACALE n.

71

PROT. N. 0009535

del 5 luglio 2019

**OGGETTO:** Misure a tutela della salute e dell'incolumità delle persone, volte a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche.

### II SINDACO

**PREMESSO** che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nei rioni in cui si svolgeranno le manifestazioni;

**TENUTO CONTO** che per corrente stagione estiva sono programmati eventi pubblici capaci di attrarre un importante flusso di persone come quello previsto per il prossimo 13 luglio " *Montalbano Jonico Capitale Europea della Cultura per un giorno* ";

**EVIDENZIATO** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

**RICHIAMATA** la direttiva del Capo della Polizia – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco GABRIELLI - n.555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *Safety*, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *Security*, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

**CONSIDERATO** che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**VISTO**, altresì, che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 48/2017 consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare *ordinanze contingibili e urgenti*, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RITENUTO**, pertanto, dover adottare misure che possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

**ORDINA**

**NELLE AREE PUBBLICHE INTERESSATE ED IN QUELLE POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI e sino al 30 SETTEMBRE 2019 :**

1. E' fatto divieto dalle ore 20,00 alle ore 2,00 di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine :
  - a titolari di esercizi pubblici,
  - ai laboratori artigianali alimentari,
  - ai commercianti ambulanti abilitati ,
  - ai titolari di distributori automatici di bevande.
2. E' fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

**ORDINA**

- **il divieto di somministrazione di bevande alcoliche**, come da normativa vigente, ai minori di 16 anni. o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.
- La violazione è punita, ai sensi dell'art.689 del Codice Penale, con l'arresto fino ad un anno;
- Il comma 3 dello stesso ar.689 C.P. prevede che la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica de documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

## DISPONE

**L'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, i laboratori artigianali, i titolari di distributori automatici di bevande, di esporre, in modo visibile, all'ingresso degli esercizi appositi avvisi che informino il pubblico dei divieti imposti dal presente provvedimento.**

## AVVISA

che fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

## MANDA

All'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa mediante PEC alla:

- PREFETTURA di Matera;
- QUESTURA di Matera;
- A.S.L. Montalbano Jonico ;
- COMANDO POLIZIA LOCALE ;
- COMANDO GUARDIA di FINANZA ;
- COMANDO CARABINIERI ;
- COMMISSARIATO di P.S.;
- AL SUAP per gli adempimenti di competenza.

## AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni. La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet dell'Amministrazione comunale.



IL SINDACO  
- Avv. Piero MARRESE -  
*Piero Marrese*